



DECRETO DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete di servizi per l'Impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 e, in particolare, l'articolo 11 che prevede che ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7 e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e l'articolo 12 che disciplina l'accreditamento ai servizi per il lavoro e l'articolo 9, comma 1, lett. d), a norma del quale ANPAL ha il compito di coordinare le attività della rete EURES;

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

VISTO il documento "Sistema per l'ammissione di Membri e Partners alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589";

CONSIDERATA l'approvazione in sede tecnica del suddetto documento da parte delle Regioni e delle Province Autonome nel corso della riunione del Comitato per le Politiche Attive del 3 maggio 2018;

VISTA la delibera n. 20/2018 di approvazione del "Sistema per l'ammissione di Membri e Partner alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589", da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, nel corso della seduta del 23 maggio 2018;

VISTA l'istanza, presentata dal sig. Marco SPINADIN, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA con sede legale a Chioggia VE (partita IVA 03396010278), via Maestri del Lavoro, 50 (di seguito l'Istante), ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 2016/589, per l'ammissione come Membro alla rete EURES;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, nella quale l'Istante asseriva di possedere tutti requisiti previsti e di essere accreditato ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITamento, con provvedimento numero L166 del 25 giugno 2012;

VISTA la nota n. 13321 del 9/10/2019 di avvio del procedimento e di richiesta di ulteriori informazioni;

CONSIDERATA la necessità di acquisire ulteriori informazioni, in particolare con riguardo, alla natura dell'autorizzazione regionale ai fini del proseguo dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal sopra citato Sistema di ammissione;

VISTA la nota n. 13755 del 16/10/2019 di richiesta di informazioni inviata alla Regione Veneto, in particolare in merito alla natura dell'autorizzazione regionale e alla tipologia di servizi per i quali l'istante risultava autorizzato, con specifico riguardo all'attività di intermediazione;

VISTA la nota n. 14220 del 29/10/2019 della Regione Veneto con la quale la stessa comunica che non risulta alcuna richiesta di autorizzazione regionale a operare come agenzia per il lavoro da parte dell'Istante e che quest'ultimo è individuato come ente accreditato alla formazione e ai servizi per il lavoro che partecipa ai bandi regionali in tema di politiche attive del lavoro in cui sono previsti interventi di orientamento, accompagnamento e promozione di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo dei beneficiari;

VISTE le note n.15328 del 19/11/2019 e n. 15379 del 20/11/2019, di integrazione dell'istanza, inviate dall'Istante;

CONSIDERATA la comunicazione del 12/12/2019 di sospensione dei termini di conclusione dell'istruttoria a seguito dell'avvicendamento del Direttore Generale ANPAL;

VISTA la nota n. 367 del 13/01/2020 di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 15/2005 di modifica della legge n. 241/1990;

CONSIDERATA la nota n. 1071 del 23/01/2020 inviata dall'Istante in risposta alla suddetta nota di preavviso di rigetto;

DECRETA

di non accogliere l'istanza presentata dall'UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA sede di Chioggia in quanto:

1. dalle informazioni fornite dalla Regione Veneto in data 29 ottobre 2019 risulta che l'istante non abbia né richiesto né ottenuto l'accreditamento ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, considerato requisito per la presentazione della richiesta di ammissione (cfr. Art. 4 del Sistema di ammissione);
2. l'Istante non risulta soddisfare il requisito *“I soggetti devono dimostrare comprovata capacità di offrire servizi di corrispondenza delle offerte e domande di lavoro e i servizi di sostegno o entrambi (...) avere sedi o corrispondenti partner in almeno un altro Paese dell'UE e/o devono dimostrare di aver realizzato, o avere attivi, progetti di selezione o ricollocazione in ambito transnazionale nei Paesi dell'Unione Europea”*, considerato che, tra gli altri aspetti rilevati, i partner europei indicati European Career Evolution con sede a Cork (IE) e il Purley Language College con sede a Londra risultano partner di progetti di formazione per lo svolgimento di attività di formazione all'estero volte alla partecipazione ai bandi della Regione Veneto, ma non sono partner stabili per attività di intermediazione;
3. la documentazione presentata dall'Istante volta a dimostrare i servizi resi ai datori di lavoro nell'ambito dell'attività di intermediazione risulta carente e nell'istanza presentata l'unico servizio indicato risulta la fornitura di corsi di formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ANPAL, nell'apposita sezione EURES.

Tale decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente)
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)